

NEWSLETTER AMBIENTE

BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Vinacce esauste	<p>Non vi è alcuna presunzione assoluta di esclusione delle vinacce dall'applicazione della disciplina sui rifiuti.</p> <p>La Corte, in virtù del mutato quadro normativo, introdotto con il Dlgs 205/2010, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 (Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare), nella parte in cui prevede che le «vinacce esauste ed i loro componenti (...) sono da considerare sottoprodoti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», sollevata, in riferimento agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti.</p> <p><i>Corte Costituzionale, ordinanza 21 ottobre 2011, n. 276, in Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2011 n. 45.</i></p>
Configurabilità del danno ambientale	<p>La Cassazione si pronuncia sulla configurabilità del danno ambientale, rilevando che ciò che rileva ai fini della configurabilità oggettiva del danno ambientale non è il livello di inquinamento in senso assoluto, ma l'incremento dell'inquinamento rispetto alle condizioni originarie.</p> <p><i>Corte di Cassazione, Sezione III sentenza n. 36818 del 12 ottobre 2011.</i></p>
Liquami costituiti dalle deiezioni animali provenienti da allevamento zootecnico	<p>La Suprema Corte stabilisce che i liquami costituiti dalle deiezioni animali provenienti da un allevamento zootecnico rappresentano, per qualità e quantità, un dato significativo della pericolosità per l'ambiente e la salute delle persone che può derivare dallo svolgimento di tale attività e richiede pertanto, da parte dei soggetti preposti, la predisposizione di ogni necessario accorgimento atto ad evitare sversamenti, anche accidentali, dei liquami prodotti.</p> <p><i>Corte di Cassazione, Sezione III sentenza n. 36830 del 12 ottobre 2011</i></p>
Albo Nazionale Gestori Ambientali: art. 212 comma 8	<p>L'Albo nazionale Gestori ambientali chiarisce con una nota in risposta ad un quesito di Coldiretti che i soli obbligati a iscriversi ai sensi dell'articolo 212, comma 8 sono i trasportatori professionali di rifiuti, vale a dire coloro che effettuano attività di trasporto in maniera ordinaria e regolare.</p> <p><i>Albo Nazionale Gestori Ambientali Nota Prot. 1218 del 13 ottobre 2011</i></p>

SCADENZE – ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Albo Trasportatori conto terzi	Adeguamento	<p>Le iscritte all'Albo entro il giorno precedente la data di entrata in vigore del Regolamento 161/2005 (17.08.2005) e che esercitano l'attività con veicoli:</p> <p>1. con portata utile non superiore a 3,5 T (o di peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 T) OPPURE</p> <p>2. con le tre particolari tipologie di veicoli indicati dall'art. 1 c.3 del D.M.</p>	04.12.2011	<p>D.M. 28 aprile 2005 n. 161</p> <p>Circolare n. 30 01.02 del 23/07/2010</p>

		198/91, ossia: -autobetoniere anche se eccedenti pesi legali; -veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico e al trasporto di rifiuti solidi urbani; -veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spурgo dei pozzi neri.		
SISTRI	Completamento dell'aggiornamento tecnico del sistema	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	15.12.2011	Legge 148/2011 di conversione del DL 138/2011
SISTRI	Individuazione elenco rifiuti a bassa criticità ambientale	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	16.12.2011	Legge 148/2011 di conversione del DL 138/2011
Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali ex art. 212 comma 8 D.Lgs. 152/2006	Aggiornamento iscrizione	I soggetti le cui iscrizioni sono state effettuate entro il 14 aprile 2008	25.12.2011	Art. 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10
Emissioni in atmosfera	Adeguamento dell'autorizzazione ai sensi del D.P.R. n. 203/88	I gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 -Art. 12 del D.P.R. n. 203/88 mai autorizzati -Art. 15 a) del D.P.R. n. 203/88 mai autorizzati ai sensi dell'art. 12	31.12.2011	D.P.R. n. 203/88 Art. 281, comma 1, D.Lgs. 152/2006
Iscrizione Albo trasportatori conto terzi	Versamento del contributo Albo Trasportatori conto terzi per l'anno 2012	Soggetti iscritti all'Albo Nazionale Trasportatori di cose per conto di terzi	31.12.2011	L. n. 298/1974 s.m.i. D.Lgs. n. 395/2000

APPROFONDIMENTI

L'Albo Nazionale Gestori Ambientali: l'iscrizione	La struttura e le funzioni dell'Albo L'Albo Nazionale Gestori Ambientali è un organo collegiale, costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Si articola in: •Comitato Nazionale con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività delle Sezioni regionali. L'attività del Comitato si concreta nell'emanazione di deliberazioni, direttive e circolari e mediante le decisioni sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni; •Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il compito delle Sezioni è quello di accogliere e istruire le istanze di iscrizione delle imprese. I soggetti obbligati all'iscrizione In relazione all'attività svolte e alle tipologie di rifiuti che vengono gestite, le imprese che devono iscriversi all'Albo sono le seguenti:
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi; - imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi; - imprese che effettuano attività di bonifica dei siti; - imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto; - imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi; - imprese che effettuano attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi; - imprese che effettuano attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti; <p>Categorie e classi di iscrizione</p> <ol style="list-style-type: none"> a) <u>Categoria 1</u>. Riguarda la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani ed assimilati. Nell'ambito di tale categoria sono ricompresi singoli e specifici servizi (es. Raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti urbani; Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi; Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento finale; Raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso contenitore - raccolta multimateriale di rifiuti urbani; Attività di spazzamento meccanizzato; Gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani); b) <u>Categoria 4</u>. Si devono iscrivere le imprese che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi; c) <u>Categoria 5</u>. Ha l'obbligo di iscrizione a tale categoria chi svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi; d) <u>Categoria 8</u>. Interessa l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi; e) <u>Categoria 9</u> relativa alla bonifica di siti; f) <u>Categoria 10</u>. Si devono iscrivere le imprese che intendono svolgere attività di bonifica dei beni contenenti amianto <p>Si ricorda che la nuova formulazione dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, non contempla più il regime agevolato di iscrizione nella categoria 2 e 3 per l'attività di raccolta e trasporto, rispettivamente, di rifiuti non pericolosi e pericolosi avviati effettivamente al recupero. Pertanto, fatte salve le iscrizioni già in essere e le eventuali loro variazioni, <u>non potranno più essere presentate ed accettate domande di iscrizione o di rinnovo per tali categorie</u>. Ciascuna categoria è suddivisa in <u>classi</u>, che variano a seconda della popolazione complessivamente servita (categoria 1), delle tonnellate annue di rifiuti trattati (categorie 4, 5 e 8), in relazione all'importo dei lavori di bonifica cantierabili (categorie 9 e 10).</p> <p>Altre tipologie di iscrizione</p> <ol style="list-style-type: none"> a) <u>Iscrizione ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006</u>. Riguarda i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti; b) <u>Iscrizione semplificata per la gestione dei RAEE per</u>: <ul style="list-style-type: none"> -Distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE); -Trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori di AEE -Installatori e gestori di centri di assistenza tecnica di AEE incaricati dai produttori di tali apparecchiature; c) <u>Iscrizione per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano</u>. L'iscrizione interessa imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano. <p>Requisiti di iscrizione</p> <ol style="list-style-type: none"> a) <u>Requisiti soggettivi dell'impresa</u>. Le imprese risultano iscritte all'Albo: <ul style="list-style-type: none"> • nella persona del titolare nel caso di impresa individuale; • nelle persone dei soci amministratori delle società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi; • nelle persone degli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano trattamento di reciprocità.
--	---

	<p>Tali soggetti debbono essere in possesso dei "requisiti morali", requisiti che si dimostrano mediante l'assenza di determinate condanne nel casellario giudiziale.</p> <p>b) <u>Idoneità tecnica</u> Il requisito è soddisfatto con il concorso delle seguenti prerogative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualificazione professionale del Responsabile Tecnico, basata sul titolo di studio posseduto e sull'esperienza maturata nel settore; - disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria a svolgere l'attività per la quale si richiede l'iscrizione (mezzi d'opera, attrezzi, materiali); - adeguata dotazione di personale; - eventuale esecuzione di opere o svolgimento di servizi nel settore per il quale si richiede l'iscrizione o in ambiti affini. <p>c) <u>Capacità finanziaria</u>. La capacità finanziaria è dimostrata con idonee referenze bancarie e da vari documenti in grado di comprovare le potenzialità economico-finanziarie dell'impresa, quali il volume d'affari, la capacità contributiva ai fini IVA, il patrimonio, i bilanci, le certificazioni sull'attività svolta. Per le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, tale requisito si intende dimostrato mediante la presentazione dell'attestato dell'iscrizione a tale Albo. L'entità dei requisiti richiesti per dare evidenza del possesso di idoneità tecnica e di capacità finanziaria, varia a seconda delle categorie e relative classi per le quali si chiede l'iscrizione.</p> <p><u>La procedura di iscrizione</u> La procedura di iscrizione va inoltrata alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio l'impresa ha la sede legale. Le imprese possono richiedere l'iscrizione per una o più categorie e relative classi. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni.</p>
Riferimenti normativi	Art. 212 D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii

FAQ (Le domande più frequenti)

1) Le imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti sono tenute ad iscriversi all'Albo gestori Ambientali ?

Sì. Hanno l'obbligo di iscrizione tutte le imprese che svolgono operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che ne effettuano operazioni di raccolta e trasporto in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.

2) Il trasporto di rifiuti in area privata è soggetto ad iscrizione all'Albo ?

No. Non è sottoposto a iscrizione il trasporto di rifiuti che sono veicolati all'interno di aree private (solo per una diversa sistemazione) e sono destinati a non uscire dalle stesse.

Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.